

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - SEZ. QUARTA
ROMA

RICHIESTA DI INSERIMENTO SUL SITO WEB DEL MINISTERO
DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA - DELLA
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI CONTROINTERESSATI IN
SUNTO DEL RICORSO IN APPELLO N. 7442/2020 R. G. R.
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO N. 01488/2020 REG. PROV. PRES.
PUBBLICATO IL 6 OTTOBRE 2020

L'avv. Antonio Cunsolo (CF: CNSNTN67P07D810G -
cunsoloa@inwind.it - Telefax 095/8992303 - PEC:
antonio.cunsolo@pec.ordineavvocaticatania.it), e l'avv. Giosuè Furnari, (
CF: FRNGSI42D27I240B - TelefAX 095629556 -
furnari.giosue@libero.it. - PEC:
giosue.furnari@pec.ordineavvocaticatania.it), entrambi del Foro di
Catania, procuratori, con poteri disgiunti, per atto allegato All'appello, di
Furnari Antonino, nato a Catania l'8/6/1997 e residente in S. Maria di
Licodia, Via Etna n. 6 (CF: FRNNNN97H08C351S), elettivamente
domiciliato in S. Maria di Licodia, Via Etna n. 6, presso lo studio
dell'avv. Giosuè Furnari, con richiesta di comunicazione a mezzo PEC,
nell'appello dinanzi al Consiglio di Stato, in Sede Giurisdizionale, Sez.
Quarta n. 7442/2020 R. G. R - RICORRENTE:

CONTRO

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t. (CF:
80202230589), rappresentato, difeso e domiciliato per legge presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (CAP 00186) - (PEC: ags.m2@mailcert.avvocaturastato.it),
- APPELLATO:

E NEI CONFRONTI

Dei candidati vincitori del concorso controinteressati.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO E MODIFICA

Della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio, ROMA, Sez. I Quater, n. 07365, emessa e pubblicata il 30/6/2020, nel ricorso n. 3638/2019 R. G., che si produce e a cui si fa riferimento per una più esatta identificazione dell'atto, con la quale è stata rigettata la domanda di annullamento del provvedimento emesso, comunicato e consegnato il 25/2/2019 (Doc. All. n. 3) dal Ministero dell'Interno,

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, concorso per l'assunzione di 654 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, d. lgs. N. 66/2010, ai volontari in ferma prefissata, codice 1196693, col quale il ricorrente è stato dichiarato " **NON IDONEO** ", della relativa graduatoria del citato concorso indetto l'8/11/2018 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio Attività Concorsuali, bando n. 333-B/12E.9.18/19642, Cod. Concorso: VFP2018, per nullità derivata, nella parte in cui non comprende il ricorrente tra i vincitori, perché escluso a causa dell'atto impugnato, e di ogni provvedimento, presupposto, connesso, derivato e successivo eventuale e non notificato o comunicato, ove già adottato, di cui si ignorano estremi e contenuto, col quale il ricorrente è stato escluso dal citato concorso, con domanda di ogni provvedimento utile, per ottenere il completamento delle prove ed essere incluso nella graduatoria tra i vincitori.

FATTO

Preliminarmente ci si riporta, si insiste e si richiamano i motivi e le domande del Ricorso, dei Motivi Aggiunti, della Memoria Difensiva e, in generale degli atti di causa di primo grado, da intendere tutti per brevità riprodotti e trascritti nel presente atto, e si espone.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio Attività Concorsuali, ha indetto il bando n. 333-B/12E.9.18/19642, Cod. Concorso: VFP2018, per l'assunzione di 654 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata a cui Furnari Antonino ha partecipato con domanda n. 1196693 - 231, ottenendo il punteggio di 9,215 su 10, superando tutte le prove espletate, poi, con l'atto impugnato del 25/2/2019, è stato dichiarato " **NON IDONEO** ", con la seguente motivazione: " **STATO D'ANSIA E DEFLESSIONE DEL TONO DELL'UMORE REATTIVO A GRAVI PROBLEMATICHE FAMILIARI** ".

L'atto di esclusione è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio, Sede di Roma, con ricorso n. 3638/2019 R. G., successivamente, con motivi aggiunti, è stata impugnata anche la relativa graduatoria.

Il provvedimento impugnato e la graduatoria si censurano per le seguenti ragioni di **DIRITTO** che si riportano, nella stessa formulazione del ricorso e dei motivi aggiunti, per comodità del sig. giudice:

1 - ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ASSOLUTAMENTE CARENTE E CONTRADDITTORIA.

L'atto impugnato si limita ad indicare la diagnosi, che ha portato all'esclusione, senza indicare le modalità di accertamento, indagini espletate ecc.

2) - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241 DEL 7/8/1990 ED ECCESSO DI POTERE PER OMESSA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO E ISTRUTTORIA CARENTE.

Non sono stati indicati i presupposti di fatto, nemmeno succintamente, l'istruttoria espletata, i test somministrati, l'interpretazione degli stessi e la rilevanza per la determinazione adottata.

3 - ECCESSO DI POTERE PER CARENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE E INADEGUATA ISTRUTTORIA.

La P. A., nel caso di giudizio negativo su qualità della personalità, avrebbe dovuto adottare maggiore cautela, ricorrendo ad appropriata istruttoria, per la natura, difficoltà e delicatezza degli accertamenti, senza escludere, per tale ragione, indagini approfondite sulle condizioni di vita del ricorrente, essendo anche militare in servizio, mentre l'atto non tiene nemmeno conto e non motiva su risultanze evidenti, come **la partecipazione al concorso e l'attività del ricorrente, configgenti in modo grave con la diagnosi che ha portato all'esclusione.**

4) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 3 COMMA 2 RIF. TAB.1 E SUCC. MOD. D. M. 30/6/2003 N. 198 ED ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.

La diagnosi, che ha portato alla dichiarazione di non idoneità, ai sensi dell'art. 3, D. M. n. 198 del 30/6/2003, Tab. 1, punto 8, non ha tenuto conto della relativa letteratura, che indica sintomi precisi e accertabili, soprattutto nel caso specifico, trattandosi di militare in servizio, come: scarso appetito, insonnia, affaticamento o scarsa energia, bassa autostima, limitata capacità di concentrazione, sentimenti di disperazione ecc.

5) - ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA PER ECCESSO DI POTERE CARENZA DI MOTIVAZIONE E DEI PRESUPPOSTI PER ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO DEL 25/2/2019.

Il ricorrente, Furnari Antonino, è stato escluso dal concorso e, quindi, dalla graduatoria a causa della dichiarazione di non idoneità dell'atto del 25/2/2019, impugnato col ricorso depositato al Tar del Lazio, sede di Roma il 28/3/2019 e col n. 3638/2019 R. G.

L'illegittimità di tale atto, del 25/2/2019, vizia e rende illegittima la procedura, con gli atti successivamente emessi, connessi e deriva da quello.

In breve l'illegittimità dell'atto presupposto, del 25/2/2019, inficia, vizia e si ripercuote su quelli successivi, rendendoli tutti illegittimi, compresa la graduatoria, nella parte in cui non comprende il ricorrente, escludendolo.

6) - IL RICORRENTE POSSIEDE I REQUISITI DI LEGGE PER COMPLETARE LE PROVE PREVISTE E L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

Il ricorrente è stato esaminato da una struttura pubblica, Unità Sanitaria Ospedaliera, Policlinico - Vittorio Emanuele, e da due psicologi, dott. Ricceri Salvatore e dott. Palumbo Salvatore, con referti e conclusioni tutti positivi, riportati in ricorso e allegati allo stesso.

In via istruttoria il TAR Lazio, sede di Roma, previa valutazione dei motivi del ricorso e delle relazioni prodotte, con ordinanza del 5/6/2019, n. 7210, incaricava la Commissione Sanitaria di Appello presso il Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare di Roma, per la verifica della " Sussistenza della predetta condizione quale causa di esclusione " e decidere sulla domanda cautelare.

Lo stesso provvedimento prescriveva, all'Amministrazione resistente, di fornire alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare.

Il tecnico del giudice, espletato l'incarico, nella motivazione della sua relazione, rileva: " ANAMNESI FAMILIARE E PERSONALE PSICHIATRICA RIFERITA NEGATIVA. LUCIDO, VIGILE ORIENTATO COLLABORANTE, BEN ORIENTATO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO. SUFFICIENTEMENTE CURATO NELLA PERSONA E NELL'ABBIGLIAMENTO. MIMICA, GESTUALITA' E POSTURA NEI LIMITI. ALLO STATO ATTUALE NON EMERGONO ALTERAZIONI

NELLA SFERA SENSO-PERCETTIVA. IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE FAMILIARI, IL CANDIDATO AFFERMA CHE SUO FRATELLO E' IN CURA PER UN PROBLEMA ONCOLOGICO. A LIVELLO DI PERSONALITA' NON EMERGE ALCUN TEMPERAMENTO AFFETTIVO DI TIPO PREVALENTE. TONO DELL'UMORE ORIENTATO PRESSOCHE' IN SENSO EUTIMICO E CON LIVELLI D'ANSIA CONTENUTI ENTRO LIMITI FISIOLGICI. PROGETTUALITA' SUFFICIENTEMENTE CONGRUA E CON ASSOCIATI BUONI LIVELLI DI ENERGIA. NEG. RESTANTE EOP. DIAGNOSI PSICHIATRICA: ATTUALE PSICHIATRICA NEGATIVA ".

La Commissione Sanitaria di Appello presso il Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare di Roma CONCLUDE: " ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI, VALUTATA LA CONSULENZA SPECIALISTICA PSICHIATRICA DI FORZA ARMATA ESEGUITA IN DATA ODIERNA, RILEVATO CHE LE CONCLUSIONI DELLA MEDESIMA DIFFERISCONO DA QUELLE RIPORTATE NEL VERBALE REDATTO DALLA COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SUCUREZZA DI ROMA IN DATA 25/2/2019, SI RITIENE DI POTER ESPRIMERE L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI SU CUI SI E' FONDATA LA PREDETTA INIDONEITA' ".

A seguito di detta verificaione, risultata favorevole per il ricorrente, con ordinanza del 26/9/2019, n. 6256/2019, il TAR - Lazio, valutando il profilo di fondatezza del ricorso, accoglieva l'istanza cautelare, ammettendo il ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsuale, disponendo anche l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso, mediante notifica per pubblici proclami, fissando pure l'udienza del 22/6/2020 per il merito.

Ogni adempimento, compresa la notifica per pubblici proclami, veniva puntualmente eseguito nei termini.

Avviene che l'Avvocatura Generale dello Stato avversa, con appello, il provvedimento cautelare, e il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, revoca il provvedimento cautelare.

Il Tar Lazio, Sez. I Quater, ignorando l'istruttoria e le conclusioni del suo consulente, gli atti emessi, con la concessione del provvedimento cautelare, rigetta il ricorso, con la seguente motivazione:

A) " Il ricorrente non ha dedotto specifici vizi logici desumibili dalla motivazione dell'atto gravato, dai quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, né un'irragionevolezza manifesta, un palese travisamento dei fatti, un'omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché la non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito ", dicendo che il ricorrente " Lamenta un'astratta carenza istruttoria e motivazionale " e che " ha preteso di sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalla competente commissione in sede amministrativa " .

B) Il TAR riporta la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sostenendo che: " Le valutazioni tecnico-discrezionali operate dalle apposite commissioni mediche nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione ai pubblici impieghi sono irripetibili ed infungibili, salvo, come chiarito anche in sede di appello cautelare, il giudizio sia " frutto di travisamento oppure, comunque, inattendibile " .

C) L'atto impugnato dice ancora che: " Il Consiglio di Stato, nel riformare l'ordinanza cautelare di questo Collegio, ha specificamente censurato la metodologia istruttoria seguita in sede cautelare e consistita nel disporre una verifica, in quanto " riferita ad accertamenti irripetibili interni ad una procedura concorsuale ": a fronte di un giudizio di inidoneità avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti psicofisici del candidato, infatti, " il difforme esito di una successiva verifica disposta dal giudice non ha, di per sé, un rilievo dirimente ove non venga acclarato che il primo giudizio era frutto di travisamento oppure, comunque, inattendibile ", cosa che non è stata dimostrata nel caso di specie " .

D) Il giudice sostiene ancora che: " Il giudizio di inidoneità gravato non può, dunque, essere superato dalla verifica svolta dalla Commissione medica di appello dell'Aeronautica militare. A quest'ultimo proposito, il Collegio rileva che il verificatore ha sostenuto che non emergono, allo stato attuale, alterazioni della sfera sensoriale, alcun temperamento affettivo di tipo prevalente e che il livello d'ansia è contenuto entro limiti fisiologici " .

Tuttavia, sostiene, ancora il giudice che la Commissione medica di appello
" Non ha negato che le gravi problematiche familiari possano aver
determinato, al momento dell'esame della commissione medica, uno stato
d'ansia e un livello dell'umore reattivo " .

E) Conclude dicendo che " Non rileva, in proposito, il fatto che il ricorrente fosse militare in servizio, posto che una cosa è svolgere l'attività militare, altra è svolgere attività di Polizia, con tutte le conseguenze del caso (arma in dotazione, poteri coercitivi sui cittadini, tendenziale stabilità dell'impiego, et similia): l'agente di Polizia, infatti, deve assicurare al massimo grado il prospettico controllo delle emozioni ed un saldo equilibrio di personalità, elementi invero fondamentali in relazione alle delicate funzioni istituzionali del Corpo " .

La sentenza del TAR Lazio veniva impugnata per i seguenti

MOTIVI

I

**IL GIUDICE NON HA RILEVATO E PRESO ATTO CHE IL
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CONTIENE SOLO L'INDICAZIONE
DELLA PATOLOGIA CHE HA ESCLUSO IL RICORRENTE DAL
CONCORSO**

E' stato detto che l'atto del 25/2/2019 si limita ad indicare la diagnosi, che ha portato all'esclusione, senza adeguata motivazione, nemmeno sulle modalità di accertamento, sulle indagini espletate ecc., sottolineando che per tali carenze non è possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto seguite dalla P. A. nella determinazione adottata.

Si rilevava che nemmeno viene indicata la correlazione tra la problematica familiare, giudicata grave senza spiegazione, e l'incidenza sulla personalità del soggetto esaminato, pure priva di valutazione.

La sentenza impugnata, ignorando le lacune citate e l'inconsistenza della motivazione dell'atto di esclusione, giustifica il rigetto affermando che: " Il ricorrente non ha dedotto specifici vizi logici desumibili dalla motivazione dell'atto gravato, dai quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, né un'irragionevolezza manifesta, un palese travisamento dei fatti, un'omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché la non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito " (Pag. 4 della sentenza).

In buona sostanza la sentenza ignora che l'atto impugnato si è limitato a citare la patologia che porta all'esclusione, col solo riferimento a " **GRAVI PROBLEMATICHE FAMILIARI** ", senza alcuna indicazione utile a valutare la correttezza della conclamata " **GRAVITA'** ".

Per cui risulta assurdo pretendere la deduzione di " irragionevolezza manifesta ", " inattendibilità metodologica delle conclusioni ", " travisamento dei fatti " ecc., considerando la motivazione dell'atto, **TOTALMENTE INCONSISTENTE**, che per maggiore chiarezza, scrupolo e completezza si riporta: " **STATO D'ANSIA E DEFLESSIONE DEL TONO DELL'UMORE REATTIVO A GRAVI PROBLEMATICHE FAMILIARI** ".

E' evidente alla luce delle superiori considerazioni che il giudice ha motivato senza alcun riferimento o esame dell'atto impugnato e delle risultanze processuali, solo interessato al rigetto, incurante pure delle sue stesse precedenti valutazioni dei motivi del ricorso, che lo hanno indotto ad ammettere la verifica e concedere il provvedimento d'urgenza.

II

LA PRODUZIONI DELLE RELAZIONI DI PARTE HANNO FINALITA' DI GIUSTIZIA E SONO DA VALUTARE

Il giudice, in modo assolutamente illogico e grave, afferma che il ricorrente, lamentando un'astratta carenza istruttoria e motivazionale, " ha preteso di sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalla competente commissione in sede amministrativa ", ma non considera che immediatamente, quindi subito dopo la valutazione negativa della commissione d'esame, per scrupolo, essendo militare in servizio, il ricorrente è stato sottoposto ad esami, anche in una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, di cui è stata prodotta la relazione.

Giova dire che le relazioni di parte prodotte, a differenza dell'atto di esclusione impugnato, sono adeguatamente motivate, con indicazione dei test somministrati e degli accertamenti effettuati (V. relazione dell'USL e del dott. Ricceri), e tutte concludono per l'insussistenza della patologia che ha portato all'esclusione dal concorso del ricorrente, in modo coerente con le conclusioni del tecnico nominato dallo stesso TAR.

Il giudice avrebbe dovuto valutare tale produzione e quella del verificatore da egli stesso nominato, prendendo posizione sul contenuto delle relazioni, quale perito dei periti, evitando espressione inopportuna, nel rispetto del ruolo della difesa, che ha ritenuto giusto confortare le lacune

dell'atto impugnato, provando ad abbondanza l'insussistenza della patologia che ha portato all'esclusione dal concorso.

Purtroppo il giudice, con motivazione di rigetto del tutto avulsa dai fatti processuali, non tiene nemmeno conto e trascura, con molta incongruenza, anche le verificazioni e conclusioni del suo stesso consulente, coerenti con le relazioni di parte, ignorando pure di aver concesso il provvedimento d'urgenza.

III

L'ATTO IMPUGNATO E' INATTENDIBILE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA SPECIFICA IDONEITA' PSICHICA O PECULIARITA' OPERATIVA

Sull'insussistenza della motivazione dell'atto impugnato non possono residuare dubbi, per cui non ha senso motivare il rigetto affermando che: " Le valutazioni tecnico-discrezionali operate dalle apposite commissioni mediche nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione ai pubblici impieghi sono irripetibili ed infungibili ", precisando che possono essere disattese solo quando il giudizio è " frutto di travisamento oppure, comunque, inattendibile", considerando che la commissione del concorso non ha indicato fatti, indagini espletate o altri elementi, essendosi limitata, letteralmente, a citare la patologia prevista dalla legge per tale esclusione.

Solo per tali ragioni il giudizio della commissione d'esame è di per se inattendibile, vanno pure considerate le tre relazioni di parte, di cui una del Servizio Sanitario Nazionale, le cui valutazioni sono state poi confermate dalla verifica della Commissione Medica di Appello, che il giudice ha ammesso, giudicando anche in tal modo " **INATTENDIBILE** " il giudizio espresso dalla commissione medica del concorso e fondati i motivi del ricorso.

Per le stesse ragioni sono prive di pregio le affermazioni di valutazione tecnico-discrezionale in capo ai competenti organi dell'Amministrazione, insita nel sistema, di par condicio competitorum, trattandosi di una patologia, che certamente non incide su tali elementi, mentre è rilevante solo la sua sussistenza e il corretto accertamento.

Inoltre tale motivazione, tendente a rendere inammissibile la verifica, confligge col principio dello stato di diritto, sottrae accertamenti alla giurisdizione e finisce per favorire l'arbitrio, in violazione della costituzione e della legge, come rilevato nei motivi del ricorso, compreso

l'art 3, l. n. 241/1990, che recita: " **1)** Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, **lo svolgimento dei pubblici concorsi** ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. **La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria " .

Infine va precisato che **le carenze rilevate della motivazione dell'atto impugnato e l'insussistenza della patologia, provata anche dagli accertamenti disposti dal giudice, rendono ininfluenti e irrilevanti le affermazioni sulle qualità richieste per l'accesso nel corpo della Polizia di Stato, sull'impiego, che impone di riservare, secondo il TAR, la verifica dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti agenti ad apposite commissioni mediche, compresa la specifica idoneità psichica al servizio d'istituto, discorsi di principio, inconsistenti e sempre avulsi da ogni riferimento ai fatti e, soprattutto, all'atto di esclusione.**

IV

LA METODOLOGIA SEGUITA DALLA COMMISSIONE D'APPELLO DISPOSTA DAL TAR E' LA STESSA DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO

Si sostiene nella sentenza che " Il Consiglio di Stato, nel riformare l'ordinanza cautelare di questo Collegio, ha specificamente censurato la metodologia istruttoria seguita in sede cautelare e consistita nel disporre una verifica, in quanto " riferita ad accertamenti irripetibili interni ad una procedura concorsuale ": a fronte di un giudizio di inidoneità avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti psicofisici del candidato, infatti, " il difforme esito di una successiva verifica disposta dal giudice non ha, di per sé, un rilievo dirimente ove non venga acclarato che il primo giudizio era frutto di travisamento oppure, comunque, inattendibile", cosa che non è stata dimostrata nel caso di specie " .

Su tale punto il giudice trascura che l'incarico conferito conteneva la seguente prescrizione: " **L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE FORNIRA' ALLA COMMISSIONE LA OCCORRENTE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE REGOLE DI BANDO E TECNICHE DA OSSERVARE AI FINI DELLA VERIFICAZIONE E DEL GIUDIZIO DA OSSERVARE** " (Vedi Ordinanza collegiale n. 7210/2019).

La verifica disposta dal TAR rispetta metodi e criteri indicati dal Ministero, quindi è stata effettuata con l'uso delle stesse regole e

tecniche della commissione del concorso, solo da persone diverse, differenza che non è sufficiente per giustificare l'eventuale inammissibilità del mezzo istruttorio o disattendere la relativa conclusione, soprattutto senza alcuna adeguata motivazione.

Si aggiunge che la verifica della commissione del concorso è immotivata, mentre la verifica della Commissione di Appello dell'Aeronautica, nominata dal TAR, è adeguatamente motivata, riporta gli accertamenti effettuati, che valuta opportunamente, concludendo addirittura col dire " SI RITIENE DI POTER ESPRIMERE L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI SU CUI SI E' FONDATA LA PREDETTA INIDONEITA' ".

Il giudice avrebbe dovuto motivare su tale punto, soprattutto sull'affermazione degli accertamenti irripetibili interni ad una procedura concorsuale, nel rispetto della sua autonomia, essendo soggetto soltanto alla legge, valutando e apprezzando le conclusioni del suo consulente, che costituisce prova del preteso " travisamento dei fatti " e conclama, con le relazioni di parte, in modo certo come " inattendibile " il giudizio formulato dalla Commissione del concorso.

Purtroppo la motivazione del TAR, astratta e priva del riscontro delle risultanze istruttorie, non ha esaminato, valutato e opportunamente riflettuto su tali elementi, pervenendo all'ingiusto rigetto del ricorso.

V

**LA PATOLOGIA CHE HA CAUSATO L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO
NON PUO' ESSERE EQUIPARATA AD UNA BANALE E PRECARIA
MALATTIA**

Una patologia, che porta all'esclusione da un concorso, deve avere gravità adeguata e oggettiva, per cui non può essere rilevata solo in un particolare momento e dai tecnici del concorso, altrimenti tale grave conseguenza sarebbe irragionevole.

Non ammettere il controllo di tale patologia significa sottrarla alla giurisdizione, ledere il principio dello stato di diritto, violare principi costituzionalmente garantiti, favorire l'arbitrio, con ogni intuibile conseguenza.

Viceversa bisogna evitare, considerando anche lo stato attuale della P. A., di sottrarre materia alla giurisdizione, valorizzando l'attività espletata ad iniziativa del giudice terzo, quindi sono da apprezzare le relazioni di parte e, soprattutto, la verificazione svolta dalla Commissione Medica di Appello

dell'Aeronautica Militare, le cui conclusioni, adeguatamente argomentati, affermano: " **SI RITIENE DI POTER ESPRIMERE L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI SU CUI SI E' FONDATA LA PREDETTA INIDONEITA'** ", chiarendo in modo totale e assoluto la situazione della personalità del ricorrente e inficiando, gravemente e totalmente, la valutazione della commissione del concorso, che con tale motivazione è evidentemente **INATTENDIBILE**.

VI

LA MOTIVAZIONE SULLA DIFFERENZIAZIONE TRA ESERCITO E POLIZIA DI STATO E' INCONSISTENTE E IRRAGIONEVOLE

Il giudice di primo grado pretende di differenziare le qualità richieste per l'esercito da quelle per la polizia, ipotizzando che la patologia rilevata è compatibile con lo svolgimento dell'attività nell'esercito, ma non con quella della polizia, senza alcun riferimento alle caratteristiche della patologia, alle armi in uso nell'esercito e ai relativi rapporti, anche tra commilitoni e con la popolazione.

Si ipotizza, per quanti operano nell'esercito, uno stato di isolamento inverosimile e assurdo, solo per sostenere la compatibilità della patologia dell'atto impugnato con le funzioni dell'esercito, senza rendersi conto che la depressione è un fatto grave e pericoloso, soprattutto nell'esercito, anche per le armi di cui si dispone.

Infatti il giudice non indica gli elementi della patologia e le relative manifestazioni, per verificare tale compatibilità, differenziando sempre in modo astratto, senza riscontri di fatto e in modo assai irragionevole e immotivato.

Aggiunge che: " Una cosa è svolgere l'attività militare, altra è svolgere attività di Polizia ", precisando poi: " L'agente di Polizia, infatti, deve assicurare al massimo grado il prospettico controllo delle emozioni ed un saldo equilibrio di personalità, elementi invero fondamentali in relazione alle delicate funzioni istituzionali del Corpo ", conclusioni irragionevoli, inaccettabili e immotivate, soprattutto quando si fa riferimento alle qualità richieste per le persone che operano nell'esercito.

VII

LA PATOLOGIA RILEVATA HA LUNGA DURATA ED E' DIAGNOSTICABILE CON PIU' MEZZI ED E' FONDAMENTALE LA PROFESSIONALITA' DELL'OPERATORE SOPRATTUTTO HA CARATTERI

DI OGGETTIVITA' ED E' ERRATO PARLARE DI DISCREZIONALITA' TECNICA

Lo stato d'ansia depressiva è caratterizzato da senso di svilimento, tristezza, costante senso di pessimismo e assenza di ogni slancio vitale, come rilevato nel ricorso, in cui già si notava che anche la partecipazione al concorso è gravemente confliggente con la patologia dichiarata nell'atto impugnato.

Detta patologia, per la letteratura clinica, ha lunga durata, normalmente più anni, necessita di adeguata psicoterapia, è oggettivamente diagnosticabile e, ragionevolmente, per essere elencata tra le cause di esclusioni del concorso, non può essere un disturbo passeggero, di facile e sollecita guarigione.

Tale principi trovano un preciso supporto nei dati scientifici, come rileva il dott. Ricceri Salvatore, Psicologo - psicoterapeuta e perito di parte nelle operazioni di verificaione, con la relazione - nota tecnica che si produce (Doc. All. n. 4) e che, per comodità di chi legge, si riporta:

a) SULLA DURATA DELLA PATOLOGIA:

" Lo stato d'ansia depressiva connotata da senso di svilimento, da tristezza, da un costante senso di pessimismo e di assenza di ogni slancio vitale, è anche una patologia di durata lunga che può durare più anni, e necessita di adeguata psicoterapia, come confermato dalla letteratura clinica più accreditata. Essa inoltre non è sempre correlabile a specifici disturbi della personalità (si vedano gli studi di Loranger et al. 1991-Diagnosis of personality disorders; quelli di Zimmerman 1994- Diagnosing personality disorders), autori entrambi citati in M.F. Lenzenweger e J.F. Clarkin - I disturbi di personalità - Raffaello Cortina- MI 2006 al cap.: La questione stato-tratto in relazione alla definizione e alla diagnosi dei disturbi di personalità- ivi pag.15 e ss) ".

Aggiunge il tecnico: " Tale patologia per essere elencata tra le cause di esclusioni del concorso, è certo che non può essere equiparata ad un disturbo passeggero, di facile e sollecita guarigione. Detta patologia ha sintomi facilmente diagnosticabili, contesti comportamentali conseguenti, ed è rilevabile anche da appropriata anamnesi sui pregressi del comportamento del soggetto ".

b) SULLA POSSIBILITA' DI DIAGNOSTICARE LA PATOLOGIA:

“ Lo stato depressivo è certamente diagnosticabile attraverso più test psicodiagnostici, non solo con quelli somministrati nel corso di tutte le operazioni che hanno interessato il Furnari Antonino ”.

c) SULLA DISCREZIONALITA' TECNICA:

“ LA DISCREZIONALITA' TECNICA è un'affermazione priva di fondamento”, infatti la medicina e la psicologia sono conseguenza di un “ Sapere scientifico ”, come lo ha definito un filosofo della scienza, Michel Foucault, fondato non su speculazioni astratte, ma sulla ricerca sperimentale, a connotazione empirica. La medicina e la psicologia infatti costituiscono un sapere scientifico che si è costruito nel tempo, esse hanno un loro preciso metodo epistemologico, come anche precise metodologie di convalida dei risultati, che poi vanno a costituire quella che viene definita scienza medica o psicologica, acclarata nella efficacia diagnostica e terapeutica ”, aggiunge: “ E' intuitivo che ammettere LA DISCREZIONALITA' "TECNICA", nel campo della medicina o della psicologia, significa equiparare e non differenziare tale sapere scientifico dai giudizi di maghi, ciarlatani ed impostori di turno ”.

d) SUL PRINCIPIO " TEMPUS REGIT ACTUM ":

“ L'adagio giuridico del principio Tempus regit actum, non può essere affermato nell'ambito valutativo di una personalità, per la sua condizione evolutiva e il contesto esistenziale di ogni essere umano, da cui se ne descrive anche la sua complessità. Infatti, il dato specifico (le risposte al test) costituiscono uno strumento per la diagnosi non lo strumento di essa ”.

e) SULL'IMPORTANZA DELLA PROFESSIONALITA' DELL'OPERATORE PER DIAGNOSTICARE IL DISTURBO DELLA PERSONALITA':

“ Pacifico che nel campo della psicopatologia, per la valutazione di un disturbo mentale o di uno specifico disturbo della personalità e l'accertamento di essi, è primaria e fondamentale la professionalità dell'operatore, unitamente al corretto uso dei mezzi diagnostici. Infatti, i test psicodiagnostici (come appena detto) sono mezzi per la diagnosi non mezzi della diagnosi.

È il clinico che formula la diagnosi, come il giudice che formula la sentenza, non i fatti processuali in sé considerati. Va da sé poi che vanno pure considerate le condizioni e le modalità di somministrazione e di interpretazione dei mezzi diagnostici ”.

Sui principi appena menzionati si è ritenuto utile riportare la relazione del dott. Salvatore Ricceri, in particolare per sottolineare che non sono il frutto di invenzioni della scrivente difesa, ma trovano un preciso supporto nei dati scientifici.

Peraltro, ferme restando le superiori e dirimenti argomentazioni, è ben noto a codesto ecc.mo Consiglio di Stato il principio, **pacifico in giurisprudenza**, secondo il quale la discrezionalità tecnica (comunque non invocabile nella fattispecie per le ragioni sopra illustrate) è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo laddove ci si trovi di fronte (come nella fattispecie) a scelte macroscopicamente irragionevoli, illogiche, irrazionali ovvero viziate da un palese travisamento dei fatti.

CONCLUSIONI

L'atto impugnato si è limitato a riportare una patologia, senza indicare altri elementi di fatto e di diritto, per giustificare l'esclusione del ricorrente, e il Tar, ignorando tale fatto, afferma che il ricorrente: " Non ha dedotto specifici vizi logici desumibili dalla motivazione dell'atto gravato, dai quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, né un'irragionevolezza manifesta, un palese travisamento dei fatti, un'omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché la non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito "

Va pure considerato che il giudice prima apprezza i motivi del ricorso e svaluta l'atto impugnato, ammettendo la verifica e concedendo il provvedimento cautelare, poi, per rigettare il ricorso, critica i motivi e rivaluta l'atto impugnato, entrando in contraddizione con se stesso, incurante delle risultanze istruttorie e delle ragioni di diritto.

Tale mutamento è successivo alla preoccupazione manifestata dall'avvocatura, che nell'appello avverso il provvedimento cautelare (V. pag. 9 di tale atto) afferma: " SENZA TACERE COME TALE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE INCORAGGI L'ABUSO DELLO STRUMENTO GIUDIZIARIO, CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P. A. ", espressioni che non solo non fanno comprendere in che modo l'orientamento giurisprudenziale possa ledere interessi della P. A., ma che, anche per tale ragione, risultano incomprensibili, sibilline, inammissibili, inoltre

presuppongono sfiducia nello stato di diritto e nella giustizia, incapace di rilevare e sanzionare l'abuso del processo.

La revoca della provvisoria esecuzione non rileva su quanto affermato in precedenza, **presumendo da parte del TAR la conoscenza dei principi manifestati dal giudice di grado superiore e, soprattutto, considerando che il giudice è terzo e soggetto soltanto alla legge.**

Va meglio precisato che la sentenza evita ogni riferimento agli atti emessi e alle relazioni acquisite, compresa quella del suo tecnico, **che ha letteralmente ignorato**, giustificando il rigetto con motivazioni assai discutibili, infondate, pretestuose e astratte.

Addirittura si arriva a banalizzare la patologia rilevata nel provvedimento impugnato, sostenendo, erroneamente, che è riscontrabile solo al momento della prova del concorso, dai tecnici della commissione, con i soli test somministrati in tale situazione, senza mai intuire che detta malattia, per portare all'esclusione dal concorso, richiede, ragionevolmente, connotati di oggettività, gravità e durata appropriate a tale conseguenza.

E' utile dire che sottrarre materia alla giurisdizione, soprattutto nell'attuale momento, significa, sia pure inconsapevolmente, ledere lo stato di diritto, favorire l'arbitrio, indurre i cittadini a ricercare strade diverse dalla stessa giurisdizione, pregiudicare ulteriormente la fiducia nella giustizia, fatto di particolarmente gravità quando a causare tali conseguenze sono i suoi stessi operatori.

Il giudice è presidio dello stato di diritto e, nel caso specifico, deve rendere conforme a legge l'azione della P. A., limitando, meglio evitando, la percezione dello stato d'impotenza del cittadino.

Purtroppo nel nostro caso, con argomentazioni infondate, il giudice ha confermato il provvedimento impugnato, assolutamente ed evidentemente immotivato ed ingiusto, ed ha disatteso, senza alcuna motivazione, le relazioni di parte, **di cui una del Servizio Sanitario Nazionale e di pochi giorni successiva a quella del concorso**, e, soprattutto, **la verifica, della Commissione Medica di Appello dell'Aeronautica Militare, a cui non ha dato credibilità dopo averla nominata**, e che conclude la sua relazione dicendo: **" SI RITIENE DI POTER ESPRIMERE L'INSUSISTENZA DEI PRESUPPOSTI SU CUI SI E' FONDATA LA PREDETTA INIDONEITA' "**.

Si ribadisce che, a differenza di quella impugnata, tutte le relazioni, di parte e del CTU, sono adeguatamente motivate, con accertamenti riscontrabili e verificabili e concludono in modo chiaro, convergente e certo l'INCONSISTENZA e INATTENDIBILITA' del giudizio espresso dalla commissione del concorso, proprio nel senso preteso dal TAR e dal giudice dell'appello del cautelare, confermando anche la sussistenza delle qualità del Furnari Antonino per partecipare al concorso.

Il TAR ha rigettato il ricorso dopo aver ammesso la verifica e concesso il provvedimento d'urgenza, quindi dopo aver riconosciuto l'insussistenza della motivazione dell'atto di esclusione e la validità dei motivi del ricorso, tali contraddizioni sono inammissibili in un provvedimento giurisdizionale e, quanto meno, sono utili per annullare, modificare e riformare la sentenza impugnata e accogliere tutte le domande del ricorrente, avanzate in primo grado e riproposte col presente appello.

Per quanto esposto, parte appellante come in epigrafe rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in accoglimento delle domande del ricorso, dei motivi aggiunti, del presente appello e in riforma della sentenza n. 7365 del Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio, Sez. I Quater, ROMA, emessa e pubblicata il 30/6/2020, nel ricorso n. 3638/2019 R. G., **ANNULLI**:

- 1) L'atto emesso e comunicato il 25/2/2019 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, concorso per l'assunzione di 654 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, d. lgs. N. 66/2010, ai volontari in ferma prefissata, codice 1196693, col quale il ricorrente è stato dichiarato " NON IDONEO ";
- 2) La graduatoria relativa al citato concorso indetto l'8/11/2018 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio Attività Concorsuali, bando n. 333-B/12E.9.18/19642, Cod. Concorso: VFP2018, per nullità derivata, nella parte in cui non comprende l'appellante - ricorrente tra i vincitori, perché escluso a causa dell'atto impugnato;

3) Ogni altro atto emesso, anche non conosciuto e non notificato, che ha portato all'esclusione del ricorrente, connesso, presupposto, derivato e successivo, per EMETTERE ogni provvedimento utile per consentire al ricorrente - appellante l'espletamento di tutte le prove, al fine dell'inserimento nella graduatoria, tra i vincitori, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado, compreso quello relativo all'appello avverso il provvedimento cautelare, n. 9402/2019 R. G., e si producono, col ricorso e la prova della sua notifica, i documenti richiamati nell'atto di appello e quelli di primo grado, prodotti e risultanti dal fascicolo, compresi: 1) Procura speciale; 2) Sentenza, dichiarata conforme, del TAR Lazio, ROMA, Sez. I Quater, n. 07365, emessa e pubblicata il 30/6/2020, nel ricorso n. 3638/2019 R. G.; 3) Atto impugnato col ricorso n. 3638/2019, emesso e comunicato il 25/2/2019 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 4) Relazione - note tecniche a firma del dott. Ricceri salvatore; 5) Provvedimento di ammissione della verifica; 6) Relazione della Commissione Medica di Appello; 7) Ordinanza cautelare; 8) Memoria per avversare l'appello, dinanzi al Consiglio di Stato; 9) Memoria difensiva dinanzi al TAR; 10) Tre relazioni di parte: A) Relazione U.S.O. Catania; B) Relazione dott. Salvatore Ricceri; C) Relazione dott. Salvatore Palumbo e atti prodotti e risultanti dal fascicolo telematico di primo grado.

Avv. Antonio Cunsolo

Avv. Giosuè Furnari

NOTA SULLO STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO

Si precisa che il **procedimento relativo al ricorso in appello n. 7442/2020 R. G. R., pendente dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez Quarta, in atto è in attesa di fissazione dell'udienza di discussione e, come ordinato col decreto n. 01488/2020 REG. PROV. PRES., PUBBLICATO IL 6 OTTOBRE 2020, è in corso la notifica per pubblici proclami**

Avv. Antonio Cunsolo

Avv. Giosuè Furnari